Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 7 settembre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 211-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 3 settembre 1985.

Determinazione dei prezzi di acquisto, delle caratteristiche e dei quantitativi dei prodotti ottenuti dalla distillazione comunitaria dei vini da tavola acquistabili dall'AIMA nella seconda fase del periodo di proroga del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, convertito in legge 18 luglio 1980, n. 338, disposto con legge 28 luglio 1984, n. 408.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL TESORO, DELLA SANITÀ E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 giugno 1984, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1984, n. 408, con il quale sono state apportate le modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche;

Visto l'art. 6, comma 3-*bis*, della citata legge, con il quale sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1985 le disposizioni del comma 4 dell'art. 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, disposizioni che prevedono che l'AIMA deve procedere agli acquisti dei prodotti ottenuti dalle distillazioni dei vini da tavola di produzione nazionale ai prezzi, con le caratteristiche qualitative e per i quantitativi stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, ed in particolare l'art. 19, per il quale l'AIMA ha facoltà di acquistare tutti i prodotti ottenuti dalle distillazioni dei vini da tavola di produzione nazionale;

Visto il regolamento CEE della commissione n. 584/85 del 6 marzo 1985 relativo alla distillazione di vino da tavola prevista dall'art. 15, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 337/79 per la campagna 1984-85, e successive modificazioni;

Visto il regolamento CEE n. 1381/85 del 24 maggio 1985 relativo alla riduzione dei quantitativi dei vini da tavola che figurano nei contratti e nelle dichiarazioni approvati a titolo della distillazione di cui all'art. 15 del regolamento CEE n. 337/79;

Considerato di dover provvedere alla fissazione dei prezzi, delle caratteristiche qualitative nonché dei quantitativi dei prodotti di cui sopra acquistabili dall'AIMA fino al 31 dicembre 1985, così come disposto dal comma 3-*bis* dell'art. 6 della citata legge n. 408;

Considerato che il regolamento CEE del Consiglio n. 2179/83 del 25 luglio 1983 relativo alle regole generali della distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione stabilisce le caratteristiche qualitative dell'alcool neutro;

In attesa delle decisioni che saranno adottate dal CIPAA in ordine agli indirizzi ed agli obiettivi di cui alla citata legge n. 610 del 14 agosto 1982;

Decreta:

Art. 1.

Nella seconda fase del periodo di proroga del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, convertito in legge 18 luglio 1980, n. 338, disposto con legge 28 luglio 1984, n. 408, gli acquisti che saranno effettuati dall'AIMA debbono riguardare i prodotti ottenuti dalle distillazioni dei vini da tavola di cui ai regolamenti CEE n. 584/85 del 6 marzo 1985 e n. 1381/85 del 24 maggio 1985 relativi alla distillazione dei vini da tavola prevista dall'art. 15, paragrafo 1 del regolamento CEE n. 337/79 per la campagna 1984-85.

I quantitativi dei prodotti della distillazione di cui al comma precedente, che possono essere ceduti all'AIMA ai sensi del presente decreto, devono essere ottenuti da una quantità di vino da tavola che, unitamente alle quantità dalle quali sono stati ottenuti i prodotti ceduti all'AIMA a titolo delle distillazioni comunitarie decise per la campagna vitivinicola 1984/85, non superi, per ciascun produttore, la quantità dichiarata nella dichiarazione di produzione 1984-85.

Art. 2.

Gli acquisti di alcole etilico neutro saranno effettuati dall'AIMA al prezzo di L. 1.385 per ettolitro e per grado alcolico.

Detto alcole deve corrispondere alle caratteristiche di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2179/83 del 25 luglio 1983.

Art. 3.

Gli acquisti di acquavite di vino saranno effettuati dall'AIMA al prezzo di L. 1.370 per ettolitro e per grado alcolico.

Detta acquavite deve corrispondere alle caratteristiche qualitative previste dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni, relativa alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti.

Non possono formare oggetto di acquisto le partite di prodotto i cui scarti di lavorazione (teste e code) non siano almeno pari al 2% di ciascuna partita ceduta all'AIMA.

Tuttavia sono ammesse all'acquisto le partite di prodotto con scarti inferiori al 2% se ottenute col sistema di lavorazione del tipo « charentaise » opportunamente certificate dai competenti UTIF.

Art. 4.

Gli acquisti di alcool etilico grezzo saranno effettuati dall'AIMA al prezzo di L. 1.210 per ettolitro e per grado alcolico.

Detto alcool deve avere una gradazione non inferiore a 90°,5.

Art. 5.

I prezzi dei prodotti di cui agli articoli precedenti si applicano a merce nuda, partenza distilleria.

I prodotti stessi debbono essere acquistati dall'AIMA entro e non oltre il periodo di sessanta giorni a datare dal termine ultimo previsto dalle disposizioni comunitarie per la conclusione delle operazioni di distillazione.

Il presente decreto è applicabile a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1985

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(4839)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 luglio 1985.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Zuccherifici meridionali, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 19 agosto 1981, con il quale è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Zuccherifici meridionali, quale società collegata alla S.a.s. H. Curtis Cosmesis, ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Visto l'art. 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119, che consente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di fissare un termine unico per la continuazione dell'esercizio delle imprese appartenenti ad un medesimo gruppo, purché la durata complessiva non risulti superiore a cinque anni a decorrere dalla data del primo provvedimento di apertura dell'amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 24 luglio 1985 con il quale è fissato al 6 agosto 1986 il termine unico di scadenza dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa delle S.a.s. H. Curtis Cosmesis, Germaine Monteil e Valentino Parfums;

Vista l'istanza del commissario in data 17 giugno 1985 volta ad ottenere la fissazione al 6 agosto 1986 del termine unico di cui sopra, nei confronti della S.p.a. Zuccherifici meridionali, per la quale si ritiene opportuna la prosecuzione dell'esercizio;

Visto il parere espresso su detta istanza dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge n. 95/1979;

Ravvisata l'opportunità di concedere il termine unico di scadenza richiesto;

Visto il parere favorevole espresso dal CIPI in data 10 luglio 1985;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per la S.p.a. Zuccherifici meridionali, è prorogata fino al 6 agosto 1986.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(4759)

DECRETO 31 luglio 1985.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Item - Impianti tecnologici E. Marelli, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 1° luglio 1981, con il quale è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Item - Impianti tecnologici E, Marelli, quale società collegata alla S.p.a. Ercole Marelli e C., ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Visto l'art. 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119, che consente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di fissare un termine unico per la continuazione dell'esercizio di tutte le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo, purché la durata complessiva non risulti superiore a cinque anni a decorrere dalla data del primo provvedimento di apertura dell'amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 6 maggio 1985, con il quale è fissato al 26 maggio 1986 il termine unico di

scadenza dell'autorizzazione alla continuazione dello esercizio d'impresa delle S.p.a. Ercole Marelli, E.M. Elettromeccanica generale, Aermarelli e della S.r.l. E.P.S. Energy Production System;

Vista l'istanza del commissario in data 12 giugno 1985, volta ad ottenere la fissazione al 26 maggio 1986 del termine unico di cui sopra, nei confronti della S.p.a. Item - Impianti tecnologici E. Marelli, per la quale si ritiene opportuna la prosecuzione dell'esercizio;

Visto il parere espresso su detta istanza dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge n. 95/1979;

Ravvisata l'opportunità di concedere il termine unico di scadenza richiesto;

Visto il parere favorevole espresso dal CIPI in data 10 luglio 1985;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per la S.p.a. Item - Impianti tecnologici E. Marelli, è prorogata fino al 26 maggio 1986.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(4762)

DECRETO 3 settembre 1985.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Indesit, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 21 agosto 1985, con la quale il tribunale di Torino ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. Indesit, con sede in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 72, e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dall'art. 1 della legge sopraindicata;

Ritenuto che sussistano i requisiti e ricorrano i motivi di pubblico interesse perchè sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Indesit e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Indesit, con sede in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 72, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, numero 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Giacomo Zunino, nato a Torino l'11 luglio 1932.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(4863)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 agosto 1985.

Tasso di riferimento valevole per il bimestre settembre-ottobre 1985, per i mutui concessi per l'edilizia rurale, per l'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata, per la ricostruzione delle zone e dei comuni colpiti da calamità naturali e per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata e agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1971, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni, nella legge 1° novembre 1969, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visti i decreti n. 707047 del 14 luglio 1979; n. 162881 del 23 aprile 1977; n. 163195 del 12 aprile 1977; n. 162883 del 19 marzo 1977; n. 162880 del 23 aprile 1977; n. 162882 del 19 marzo 1977; n. 187844 del 13 aprile 1977; n. 541278 del 19 agosto 1980; come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1985, con cui è stato fissato, nella misura del 16,50% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1985 e stabilita la commissione per l'anno corrente, nella misura unica dell'1,85%;

Visto il proprio decreto del 29 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'8 luglio 1985, con cui è stato fissato nella misura del 15,45% il costo medio della provvista per il bimestre luglio-agosto 1985;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che per il bimestre settembre-ottobre 1985 il costo medio di provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 15%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 15% per il bimestre settembre-ottobre 1985.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,85%, il tasso di riferimento, per il bimestre settembre-ottobre 1985 è pari al 16,85%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1985

Il Ministro: GORIA

(4838)

DECRETO 31 agosto 1985.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1985, alle operazioni di credito all'esportazione e previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto n. 202360 del 23 dicembre 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 223 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 giugno 1981, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alle loro attività;

Visto il proprio decreto in data 29 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 dell'8 luglio 1985 con il quale è stato fissato nella misura del 15,65% il costo medio della provvista per il bimestre luglio-agosto 1985;

Visto il proprio decreto in data 9 agosto 1985, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1985, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 276 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 13 agosto 1985, con il quale è stata stabilita la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito nella misura fino ad un massimo dell'1,05% a decorrere dal 9 agosto 1985;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre settembre-ottobre 1985, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 14,95%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 14,95% per il bimestre settembre-ottobre 1985.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta in misura fino ad un massimo dell'1,05%, il tasso di riferimento, per il bimestre settembre-ottobre 1985, è fissato nella misura massima del 16 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1985

Il Ministro: GORIA

(4836)

DECRETO 31 agosto 1985.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1985, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti ministeriali n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977 come risultano modificati dai decreti ministeriali n. 725422 e n. 725425 del 31 dicembre 1979 e dai decreti ministeriali n. 271997 e n. 271998 del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

1) dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

2) da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il decreto del 29 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'8 luglio 1985, con il quale è stato stabilito nella misura del 15,50% il costo di provvista per il bimestre luglio-agosto 1985, ferma restando la commissione del 2,20% fissata per l'anno 1985 con il decreto ministeriale del 29 dicembre 1984;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che per il bimestre settembre-ottobre 1985 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 14,80%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agevolato previsto dalle norme indicate in premessa è pari al 14,80% per il bimestre settembre-ottobre 1985.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva del 2,20%, il tasso di riferimento, per il bimestre settembre-ottobre 1985 è pari al 17,00%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1985

Il Ministro: GORIA

(4837)

DECRETO 31 agosto 1985.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1985, sulle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Visti i decreti ministeriali n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187847 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 29 giugno 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 dell'8 luglio 1985, con il quale è stato fissato nella misura del 15,65%, per il bimestre luglio-agosto 1985, il costo medio della provvista, ferma restando la commissione per l'anno 1985, stabilita con decreto ministeriale del 29 dicembre 1984 nella misura del 2,15 per cento;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre settembre-ottobre 1985 il costo medio di provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 14,95%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,95% per il bimestre settembre-ottobre 1985.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva del 2,15%, il tasso di riferimento, per il bimestre settembre-ottobre 1985, è pari al 17,10%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1985

Il Ministro: GORIA

(4835)

DECRETO 5 settembre 1985.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 13 settembre 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 13 dicembre 1985 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 96,80 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto 29 dicembre 1984 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 settembre 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1984 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *settembre* 1985
Registro n. 31 *Tesoro, foglio n.* 84

(4872)

DECRETO 5 settembre 1985.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 13 settembre 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottandue giorni con scadenza il 14 marzo 1986 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 93,75 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1986.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto 29 dicembre 1984 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte allo albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio

rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 settembre 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1985
Registro n. 31 *Tesoro, foglio n.* 85

(4873)

DECRETO 5 settembre 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 13 settembre 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 15 settembre 1986 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 87,75 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1986.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 15 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 12 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, la indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 settembre 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1985
Registro n. 31 *Tesoro, foglio n.* 86

(4874)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 agosto 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. « Colle Paradiso », in Roma, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata in data 25 maggio 1985 nei confronti della società cooperativa « Colle Paradiso », con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi dell'art. 198, secondo comma, del sopracitato regio decreto;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa edilizia « Colle Paradiso » a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Andrea Jemma in data 6 maggio 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ne sono nominati commissari liquidatori i signori:

Benigni Piergiorgio, residente a Roma, via Dardanelli, 3;

Di Girolamo avv. Stefano, nato a Roma il 19 dicembre 1951, residente in Marino (Roma), corso Trieste, 106;

Sansone avv. Edoardo, residente a Roma, via degli Scipioni, 295.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(4809)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'agenzia consolare di seconda categoria in Auckland (Nuova Zelanda)

Con decreto ministeriale 28 agosto 1985 il sig. Michele Mario Magaraggia, agente consolare onorario in Auckland (Nuova Zelanda), con circoscrizione territoriale comprendente la città di Auckland, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Wellington;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Wellington;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

(4842)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzaturificio La Superga, con sede legale in Ancona, è prolungata al 16 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pantalonificio Mirus, ora Pantalonificio Mirus S.r.l., con sede e stabilimento in Camporotondo di Fiastrone (Macerata), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ernesto Alquati e C., con sede e stabilimento in Oristano, è prolungata al 4 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzaturificio La Superga, con sede legale in Ancona, è prolungata al 16 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pantalonificio Mirus, ora Pantalonificio Mirus S.r.l., con sede e stabilimento in Camporotondo di Fiastrone (Macerata), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industria costruzioni prefabbricati - I.C.P., in Uta (Cagliari), è prolungata al 4 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, stabilimento di Portovesme (Cagliari), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Esse 80, con sede e stabilimento in S. Sperate (Cagliari), è prolungata al 26 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della O.M.F. Officine meccaniche Fradelloni, con sede in Cagliari e stabilimento in zona Macchiareddu Assemini (Cagliari), è prolungata al 2 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della leggè 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ernesto Alquati e C., con sede e stabilimento in Oristano, è prolungata al 4 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzaturificio La Superga, con sede legale in Ancona, è prolungata al 16 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pantalonificio Mirus, ora Pantalonificio Mirus S.r.l., con sede e stabilimento in Camporotondo di Fiastrone (Macerata), è prolungata all'8 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industria costruzioni prefabbricati - I.C.P., in Uta (Cagliari), è prolungata al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, con stabilimento in Portovesme (Cagliari), è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Miniera Silius, con sede in Cagliari e miniere in Genna Tres Montis e Muscadroxiu in territorio di Silius (Cagliari), è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.L., stabilimento di Porto Torres, ora Enichem Polimeri, è prolungata al 4 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Scalas, con sede legale in Cagliari, è prolungata al 19 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Esse 80, con sede e stabilimento in S. Sperate (Cagliari), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Italmarmi S.p.a. (gruppo CIER), con sede e stabilimento in Cagliari, è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Sacma di U. Bilancioni, con sede e stabilimento in Falconara Marittima (Ancona), è prolungata al 21 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.C.L. di Mondolfo (Pesaro), è prolungata all'11 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farfisa, sede legale in Camerano (Ancona) e stabilimenti di Aspio Terme (Ancona) e Montecassiano (Macerata), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 dicembre 1984 al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Mobilificio Montesi di Senigallia (Ancona), è prolungata al 15 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche A. Cipriani, con sede in Pollena Trocchia (Napoli) e stabilimento in Genca (Ancona), è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rogin, con sede e stabilimento in Potenza Picena (Macerata), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comus, con sede in Corridonia (Macerata) e stabilimenti in Corridonia e Potenza Picena (Macerata), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio De Petri Vainer, con sede in Sassoferrato (Ancona) e stabilimenti in Sassoferrato, S. Severino Marche (Macerata), Cagli e Gubbio (Perugia), è prolungata al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pan Electric Mediterranea, con sede legale in Alghero (Sassari), sede amministrativa in Cameri (Novara) e stabilimenti in Alghero (Sassari), Cameri (Novara), Carvico (Bergamo) e cantieri in varie regioni d'Italia, è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ma.Ge.Sa., con sede in Arbatax (Nuoro) e stabilimento in Barisardo (Nuoro), è prolungata al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. So.Co.Met., con sede in Cagliari e stabilimento in Portovesme (Cagliari), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cermelli, con sede e stabilimento in Porto Torres (Sassari), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della Comeg - Costruzioni metalliche generali, sede e stabilimento in Sestu (Cagliari), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Sarda Comes di Cagliari, cantiere di Assemini Macchiareddu (Cagliari), è prolungata al 1° dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanac, sede e stabilimento di Cagliari, ora Refrattari Sarda, stabilimento di Cagliari, è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Opere idriche, con sede in Roma e stabilimento in Sassari, è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sa.Pro, sede legale di Cagliari e stabilimento in Porto Torres (Sassari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 agosto 1984 al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim - Miniere di S. Giovanni, Is Arenas di Iglesias (Cagliari), ora miniera S. Benedetto e miniera Su Zurfuru di Buggeru (Cagliari), è prolungata al 1° gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla O.M.F. - Officine meccaniche Fradelloni, con sede in Cagliari e stabilimento in zona Macchiareddu Assemini (Cagliari), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ernesto Alquati e C., con sede e stabilimento in Oristano, è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Bompadre imballaggi e C. di Comunanza (Ascoli Piceno), è prolungata al 16 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Lu.Fe.Vi. dei F.lli Nico, in Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno), è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cima di Armillei Vittorio di Ascoli Piceno, è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Casa del bambù, con sede e stabilimento in S. Ippolito (Pesaro), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, sede in Trieste, Divisione costruzioni mercantili, stabilimento di Ancona, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 gennaio 1985 al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Messersi, con sede in Ostra (Ancona) e stabilimenti in Ostra e Senigallia (Ancona), è prolungata al 21 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Jean Pierre di San Marcello (Ancona), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Roger De Laon, in Calcinelli di Saltara (Pesaro), è prolungata al 7 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio La Superga, con sede legale in Ancona, è prolungata al 16 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pantalonificio Mirus, ora Pantalonificio Mirus S.r.l., con sede e stabilimento in Camporotondo di Fistrone (Macerata), è prolungata all'8 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arte Italia, in Ascoli Piceno, è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Filottrano di Filottrano (Ancona), è prolungata al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Lanerossi confezioni, con sede in Orvieto e stabilimento in Matelica (Macerata), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1984 al 1° gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Baioni, con sede e stabilimento in Monteporzio (Pesaro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 dicembre 1984 al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Lenco Italia, sede di Osimo, con le incorporate S.p.a. Lenco motori, sede di Osimo, S.p.a. Lenco Hi-Fi International, sede di Osimo e S.p.a. Micromeccanica marchigiana, sede di Osimo, è prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim - Miniere di S. Giovanni, Is Arenas di Iglesias, ora miniera di S. Benedetto e miniera Su Zurfuru di Buggeru (Cagliari), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Sacma di U. Bilancioni, con sede e stabilimento in Falconara Marittima (Ancona), è prolungata al 21 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Jean Pierre di San Marcello (Ancona), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Roger De Laon, con sede in Calcinelli di Sàltara (Pesaro), è prolungata al 20 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio La Superga, con sede legale in Ancona, è prolungata al 14 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pantalonificio Mirus, ora Pantalonificio Mirus S.r.l., con sede e stabilimento in Camporotondo di Fistrone (Macerata), è prolungata all'8 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Lanerossi confezioni, con sede in Orvieto e stabilimento in Matelica (Macerata), è prolungata al 1° aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Roger De Laon, in Calcinelli di Saltara (Pesaro), è prolungata al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pantalonificio Mirus, ora Pantalonificio Mirus S.r.l., con sede e stabilimento in Camporotondo di Fistrone (Macerata), è prolungata al 7 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Lanerossi confezioni S.p.a., con sede in Orvieto e stabilimento in Matelica (Macerata), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(4786-4787)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.L.T.E., sede e stabilimento di Moncalieri (Torino), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Microstampa di Roma, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° marzo 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Galileo, sede e stabilimento in Campi Bisenzio (Firenze), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 30 giugno 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maref, con sede e stabilimento in Bondeno (Ferrara), in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nonchè dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vinitalia S.p.a. di Roma, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Casa vinicola Duca di Salaparuta di Casteldaccia (Palermo), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.F.S. S.p.a. Italseber/Icar Leo, con sede legale in Trezzano sul Naviglio (Milano) e stabilimento in Roma, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fimi - Phonola S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di produzione in Saronno (Varese), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementegola, unità di Terranuova Bracciolini (Arezzo), Borgonato Cortefranca (Brescia), Rondisone (Torino), Trichiana (Belluno) e Brescello (Reggio Emilia), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere del Timavo di Duino Aurisina (Trieste), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 17 dicembre 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere del Timavo di Duino Aurisina (Trieste), stabilimento di S. Giovanni di Duino, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

(4811)

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 5 agosto 1985, l'avv. Antonio Giannelli, nato a Caserta il 22 giugno 1939 e ivi domiciliato in corso Trieste n. 208, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a responsabilità limitata di mutua produzione e lavoro «La Resistenza», in Casal di Principe (Caserta), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 10 marzo 1983 in sostituzione del dott. Enea Pigini che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1985, il sig. Montuori Vincenzo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. «Casa Verde», in Sorrento (Napoli), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 20 giugno 1980 in sostituzione dell'avv. Fernando Bocchini.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1985 l'avv. Donato Barone è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. Vichio, in Roma, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 16 giugno 1983, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Sepe.

(4823)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 5 agosto 1982 concernente: «Elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato e altri enti pubblici». (Decreto pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 201 del 27 agosto 1985).

Nell'elenco riportato nel decreto ministeriale citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

dove è scritto: «GEAS - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni - Società per azioni e, in forma abbreviata, GEAS Assicurazioni, con sede legale in *Genova*», leggasi: «GEAS - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni - Società per azioni e, in forma abbreviata, GEAS Assicurazioni, con sede legale in *Firenze*»;

dopo le parole: «La Minerva - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Roma», vanno inserite le parole: «Navale Assicurazioni S.p.a., con sede legale in Ferrara, limitatamente ai diritti doganali».

(4841)

MINISTERO DEL TESORO

N. 171

Corso dei cambi del 3 settembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1900,800	1900,800	1900,75	1900,800	1901 —	1900,80	1901,350	1900,800	1900,800	1900,80
Marco germanico	668,130	668,130	668,20	668,130	668,05	668,13	668 —	668,130	668,130	668,12
Franco francese	218,830	218,830	218,90	218,830	218,80	218,83	218,740	218,830	218,830	218,82
Fiorino olandese	594 —	594 —	593,95	594 —	594 —	594 —	593,990	594 —	594 —	594 —
Franco belga	33,009	33,009	33 —	33,009	33 —	33 —	33,010	33,009	33,009	33 —
Lira sterlina	2611,100	2611,100	2611,90	2611,100	2611,75	2611,10	2612,250	2611,100	2611,100	2611,10
Lira irlandese	2080,750	2080,750	2080 —	2080,750	2080,40	2080,75	2080 —	2080,750	2080,750	—
Corona danese	184,340	184,340	184,45	184,340	184,30	184,34	184,300	184,340	184,340	184,35
Dracma	14,059	14,059	14,06	14,059	—	—	14,060	14,059	14,059	—
E.C.U.	1490,700	1490,700	1489 —	1490,700	1490,60	1490,70	1490,500	1490,700	1490,700	1490,70
Dollaro canadese	1385,200	1385,200	1386 —	1385,200	1385 —	1385,20	1385 —	1385,200	1385,200	1385,20
Yen giapponese	7,965	7,965	7,97	7,965	7,97	7,96	7,965	7,965	7,965	7,96
Franco svizzero	811,030	811,030	811,25	811,030	811 —	811,03	810,900	811,030	811,030	811,03
Scellino austriaco	95,170	95,170	95,10	95,170	95,15	95,17	95,160	95,170	95,170	95,17
Corona norvegese	227,900	227,900	227,75	227,900	227,85	227,90	227,800	227,900	227,900	227,90
Corona svedese	226,290	226,290	226,25	226,290	226,20	226,90	226,150	226,290	226,290	226,28
FIM	315,980	315,980	315,70	315,980	316,10	315,98	316,200	315,980	315,980	—
Escudo portoghese	11,220	11,220	11,18	11,220	11,20	11,22	11,240	11,220	11,220	11,22
Peseta spagnola	11,400	11,400	11,39	11,400	11,40	11,40	11,400	11,400	11,400	11,40

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 settembre 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1901,075
Marco germanico	668,065
Franco francese	218,785
Fiorino olandese	593,995
Franco belga	33,009
Lira sterlina	2611,675
Lira irlandese	2080,375
Corona danese	184,320
Dracma	14,059
E.C.U.	1490,600
Dollaro canadese	1385,100
Yen giapponese	7,965
Franco svizzero	810,965
Scellino austriaco	95,165
Corona norvegese	227,850
Corona svedese	226,220
FIM	316,090
Escudo portoghese	11,230
Peseta spagnola	11,400

Media dei titoli del 3 settembre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	54 —
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	93,850
» 6 % » » 1972-87	91,850
» 9 % » » 1975-90	93,625
» 9 % » » 1976-91	91,475
» 10 % » » 1977-92	91,550
» 12 % (Beni Esteri 1980)	93,800
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	85 —
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	101 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93	86,700
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,025
» » » » EFIM 1-8-1988	103,500
» » » » 1- 1-1982/86	100,55
» » » » 1- 3-1982/86	101,325
» » » » 1- 5-1982/86	101,550
» » » » 1- 6-1982/86	101,150
» » » » 1- 7-1982/86	101,250
» » » » 1- 7-1983/86	100,300
» » » » 1- 8-1982/86	101,625
» » » » 1- 8-1983/86	100,375
» » » » 1- 9-1982/86	101,575
» » » » 1- 9-1983/86	100,600
» » » » 1-10-1982/86	101,500
» » » » 1-10-1983/86	100,375
» » » » 1-11-1982/86	101,325
» » » » 1-12-1982/86	101,725
» » » » 1- 1-1983/87	101,850
» » » » 1- 2-1983/87	102,175
» » » » 1- 3-1983/87	102,100
» » » » 1- 4-1983/87	101,750
» » » » 1- 5-1983/87	101,525
» » » » 1- 6-1983/87	102,100
» » » » 1-11-1983/87	100,400
» » » » 1-12-1983/87	101,025
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	101,075
» » » » 1- 2-1984/88	101,050
» » » » 1- 3-1984/88	100,725
» » » » 1- 4-1984/88	100,550
» » » » 1- 5-1984/88	100,300
» » » » 1- 6-1984/88	100,500
» » » » 1- 7-1983/88	102,850
» » » » 1- 8-1983/88	103,025
» » » » 1- 9-1983/88	103,200
» » » » 1-10-1983/88	102,725
» » » » 1-11-1983/90	104 —
» » » » 1-12-1983/90	104,125
» » » » 1- 1-1984/91	104,175
» » » » 1- 2-1984/91	104,125
» » » » 1- 3-1984/91	102,775
» » » » 1- 4-1984/91	102,400
» » » » 1- 5-1984/91	102,175
» » » » 1- 6-1984/91	102,275
» » » » 1- 7-1984/91	101,550
» » » » 1- 8-1984/91	101,525
» » » » 1- 9-1984/91	101,650
» » » » 1-10-1984/91	101,250
» » » » 1-11-1984/91	101,125
» » » » 1-12-1984/91	100,575
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	100,025
» » » 16 % 1- 1-1986	100,550
» » » 14 % 1- 4-1986	100,175
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,300
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,200
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,675
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,100
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	114,400
» » » » 22-11-1982/89 13 %	110,375
» » » » 1983/90 11,50 %	106,475
» » » » 1984/91 11,25%	108 —
» » » » 1984/92 10,50%	104,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 172

Corso dei cambi del 4 settembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1900,850	1900,850	1901,10	1900,850	1900,95	1900,95	1901,050	1900,850	1900,850	1900,85
Marco germanico	668,610	668,610	668,40	668,610	668,50	668,70	668,600	668,610	668,610	668,60
Franco francese	218,920	218,920	219,10	218,920	219 —	219 —	219,080	218,920	218,920	218,92
Fiorino olandese	594,500	594,500	594,10	594,500	594,50	594,50	594,550	594,500	594,500	594,50
Franco belga	33,062	33,062	33,05	33,062	33 —	33 —	33,049	33,062	33,062	33,07
Lira sterlina	2616,500	2616,500	2615 —	2616,500	2617,50	2617,50	2618,500	2616,500	2616,500	2616,50
Lira irlandese	2081,500	2081,500	2083 —	2081,500	2081 —	2081,75	2082 —	2081,500	2081,500	—
Corona danese	184,320	184,320	184,20	184,320	184,25	184,30	184,340	184,320	184,320	184,82
Dracma	14,030	14,030	14,06	14,030	—	—	14 —	14,030	14,030	—
E.C.U.	1490 —	1490 —	1493 —	1490 —	1490,50	1490,50	1491 —	1490 —	1490 —	1490 —
Dollaro canadese	1386,800	1386,800	1386 —	1386,800	1387 —	1387,35	1387,900	1386,800	1386,800	1386,80
Yen giapponese	7,936	7,936	7,94	7,936	7,935	7,90	7,939	7,936	7,936	7,93
Franco svizzero	811,230	811,230	812 —	811,230	811,25	811 —	810,800	811,230	811,230	811,22
Scellino austriaco	95,080	95,080	95,20	95,080	95 —	95,05	95,100	95,080	95,080	95,08
Corona norvegese	227,850	227,850	228 —	227,850	228 —	227,90	228,100	227,850	227,850	227,85
Corona svedese	226,150	226,150	226,35	226,150	226 —	226 —	226 —	226,150	226,150	226,15
FIM	316,030	316,030	316 —	316,030	316 —	316 —	316,120	316,030	316,030	—
Escudo portoghese	11,300	11,300	11,20	11,300	11,25	11,25	11,200	11,300	11,300	11,30
Peseta spagnola	11,407	11,407	11,39	11,407	11,40	11,40	11,410	11,407	11,407	11,407

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 settembre 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1900,950
Marco germanico	668,605
Franco francese	219 —
Fiorino olandese	594,525
Franco belga	33,055
Lira sterlina	2617,500
Lira irlandese	2081,750
Corona danese	184,330
Dracma	14,015
E.C.U.	1490,500
Dollaro canadese	1387,350
Yen giapponese	7,937
Franco svizzero	811,015
Scellino austriaco	95,090
Corona norvegese	227,975
Corona svedese	226,075
FIM	316,075
Escudo portoghese	11,250
Peseta spagnola	11,408

Media dei titoli del 4 settembre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	51,650
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	93,850
» 6 % » » 1972-87	91,900
» 9 % » » 1975-90	93,625
» 9 % » » 1976-91	91,475
» 10 % » » 1977-92	91,550
» 12 % (Beni Esteri 1980)	94,550
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	87,500
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	101 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93	85,650
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,100
» » » » EFIM 1-8-1988	103,500
» » » » 1- 1-1982/86	100,500
» » » » 1- 3-1982/86	101,400
» » » » 1- 5-1982/86	101,525
» » » » 1- 6-1982/86	100,900
» » » » 1- 7-1982/86	101,350
» » » » 1- 7-1983/86	100,400
» » » » 1- 8-1982/86	101,550
» » » » 1- 8-1983/86	100,475
» » » » 1- 9-1982/86	101,625
» » » » 1- 9-1983/86	100,650
» » » » 1-10-1982/86	101,500
» » » » 1-10-1983/86	100,450
» » » » 1-11-1982/86	101,275
» » » » 1-12-1982/86	101,700
» » » » 1- 1-1983/87	101,900
» » » » 1- 2-1983/87	102,200
» » » » 1- 3-1983/87	102,250
» » » » 1- 4-1983/87	101,875
» » » » 1- 5-1983/87	101,575
» » » » 1- 6-1983/87	101,975
» » » » 1-11-1983/87	100,400
» » » » 1-12-1983/87	100,825
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 1-1984/88	101,125
» » » » 1- 2-1984/88	100,925
» » » » 1- 3-1984/88	100,675
» » » » 1- 4-1984/88	100,500
» » » » 1- 5-1984/88	100,250
» » » » 1- 6-1984/88	100,500
» » » » 1- 7-1983/88	102,850
» » » » 1- 8-1983/88	103,175
» » » » 1- 9-1983/88	103,100
» » » » 1-10-1983/88	102,675
» » » » 1-11-1983/90	103,975
» » » » 1-12-1983/90	104,100
» » » » 1- 1-1984/91	104,125
» » » » 1- 2-1984/91	104,125
» » » » 1- 3-1984/91	102,450
» » » » 1- 4-1984/91	102,300
» » » » 1- 5-1984/91	102,175
» » » » 1- 6-1984/91	102,300
» » » » 1- 7-1984/91	101,650
» » » » 1- 8-1984/91	101,525
» » » » 1- 9-1984/91	101,600
» » » » 1-10-1984/91	101,325
» » » » 1-11-1984/91	101,200
» » » » 1-12-1984/91	100,625
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	100,025
» » » 16 % 1- 1-1986	100,575
» » » 14 % 1- 4-1986	100,125
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,250
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,300
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,650
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,125
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	114,250
» » » » 22-11-1982/89 13 %	110,675
» » » » 1983/90 11,50%	106,750
» » » » 1984/91 11,25%	107 —
» » » » 1984/92 10,50%	104,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1985

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1985 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1984		77.360.958.155		
Gestione di bilancio	Entrate finali	105.214.829.606.822		— 82.133.243.398.619
	Spese finali		187.348.073.005.441	
	Rimborso di prestiti		29.717.597.664.103	
	Accensione di prestiti	74.889.712.332.109		
	TOTALE	180.104.541.938.931	217.065.670.669.544	— 36.961.128.730.613
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1.080.531.853.229.313	1.007.995.692.924.508	+ 72.536.160.304.805
	Crediti di tesoreria	445.005.127.117.921	480.516.332.884.623	— 35.511.205.766.702
	TOTALE	1.525.536.980.347.234	1.488.512.025.809.131	+ 37.024.954.538.103
	TOTALE COMPLESSIVO	1.705.718.883.244.320	1.705.577.696.478.675	
Fondo di cassa al 31 luglio 1985			141.186.765.645	+ 63.825.807.490
	TOTALE A PAREGGIO	1.705.718.883.244.320	1.705.718.883.244.320	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1984	Al 31 luglio 1985	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	77.360.958.155	141.186.765.645	+ 63.825.807.490
Crediti di tesoreria	156.528.225.979.364	192.039.431.746.066	+ 35.511.205.766.702
TOTALE	156.605.586.937.519	192.180.618.511.711	+ 35.575.031.574.192
Debiti di tesoreria	365.723.047.347.254	438.259.207.652.059	— 72.536.160.304.805
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	—209.117.460.409.735	—246.078.589.140.348	— 36.961.128.730.613

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 luglio 1985: 1.051 milioni di lire.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 LUGLIO 1985

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**87.646.684.385.324** *				
TITOLO II — **Entrate extra-tributarie**	**17.273.399.188.436** *				
ENTRATE CORRENTI . . .	**104.920.083.573.760** *	TITOLO I — **Spese correnti** . .	**159.796.293.717.829**	Risparmio pubblico	— 54.876.210.144.069 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**294.746.033.062** *	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**27.551.779.287.612**		
ENTRATE FINALI . . .	**105.214.829.606.822** *	**SPESE FINALI** . . .	**187.348.073.005.441**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 82.133.243.398.619
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**29.717.597.664.103**		
ENTRATE FINALI . . .	**105.214.829.606.822**	**SPESE COMPLESSIVE** . . .	**217.065.670.669.544**	Ricorso al mercato	— 111.850.841.062.722
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**74.889.712.332.109**				
ENTRATE COMPLESSIVE . . .	**180.104.541.938.931**	**SPESE COMPLESSIVE** . . .	**217.065.670.669.544**	Saldo di esecuzione del bilancio	— 36.961.128.730.613

(*) Dato provvisorio.

(4807)

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I — In cassa . . L.			2.842.307.919.453	
II — In deposito all'estero . »			28.105.518.555.592	30.947.826.475.045
CREDITI IN ORO (FECoM) . L.				10.272.630.005.301
CASSA . »				2.378.528.525.459
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I — Risconto di portafoglio:				
— ordinario . L.		203.311.543.774		
— ammassi »		1.893.796.094.523	2.097.107.638.297	
II — Anticipazioni:				
— in conto corrente . . . L.		1.576.621.735.779		
— a scadenza fissa »		119.245.820.000		
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . »		—	1.695.867.555.779	
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . L.			—	3.792.975.194.076
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI L.				—
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I — ECU . . L.			12.769.076.726.508	
II — Altre attività:				
— biglietti e divise . . L.		551.160.213		
— corrispondenti in conto corrente »		520.251.987.321		
— depositi vincolati . »		825.919.830.424		
— diverse »		123.163.014.570	1.469.885.992.528	14.238.962.719.036
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . L.				2.496.446.788.120
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . L.			21.007.399.936.333	
II — Conti speciali »			3.662.466.887.267	24.669.866.823.600
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . L.				—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . »				49.422.521.319.114
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . »				589.439.710.135
TITOLI DI PROPRIETA'				
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
— in libera disponibilità . . . . L.		44.838.032.380 649		
— per investimento delle riserve statutarie . . . . »		495.751.685.525		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . »		1.170.758.014.712	46.504.542.080.886	
II — Titoli di società ed enti:				
— per investimento delle riserve statutarie . . L.		59.201.437.018		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . »		734.016.599.279	793.218.036.297	
III — Azioni e partecipazioni:				
— di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	1.813.923.042			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . . »	96.624.214.920	98.438.137.962		
— di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	5.184.387.166			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . . »	12.898.686.197	18.083.073.363		
— di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	104.731.144.003			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . . »	131.404.441.126	236.135.585.129	352.656.796.454	47.650.416.913.637
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I — Ad uso degli uffici . . L.			1.486.186.403.115	
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*). »			183.886.289.704	1.670.072.692.819
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . . . L.				22.215.931.066
MOBILI E IMPIANTI				
I — Mobili . L.			49.639.899.133	
II — Impianti »			118.805.017.968	
III — Monete e collezioni . »			307.195.088	168.752.112.189
PARTITE VARIE				
I — Biglietti banca in fabbricazione . . . . . L.			—	
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
— completati . . . L.		43.921.927.836		
— in allestimento . »		5.245.875.767	49.167.803.603	
III — Debitori diversi . L.			62.174.066.323	
IV — Altre »			464.991.889.914	576.333.759.840
RATEI . . . . . L.				984.043.997.853
RISCONTI »				—
SPESE DELL'ESERCIZIO . »				5.015.925.320.451
CONTI D'ORDINE L.				195.396.958.287.741
I — Titoli ed altri valori:				
— a garanzia . . L.		3.622.672.054.399		
— altri »		488.146.408.511.325	491.768.480.565.724	
II — Depositari di titoli e valori:				
— interni . L.		9.900.000.000		
— esteri . . . »		810.532.838.051	820.432.838.051	
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L.			861.960.997.503	
IV — Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) . . »			—	
V — Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . . »			1.140.000.000.000	
VI — Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
— interni . L.		—		
— esteri . »		1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VII — Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) . L.			1.744.500.000.000	
VIII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . . »			200.107.539.149	498.279.981.940.427
TOTALE . L.				693.676.940.228.168

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

(4808)

Il Governatore: CIAMPI

D'ITALIA

31 luglio 1985

PASSIVO

Voce		Importi parziali	Importi totali
CIRCOLAZIONE	L.		43.174.752.755.000
VAGLIA CAMBIARI	»		351.205.967.157
ALTRI DEBITI A VISTA			
I — *Ordini di trasferimento*	L.	—	
II — Altri	»	3.477.415.188	3.477.415.188
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI	L.		431.752.334.322
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»		—
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»		33.995.376.674
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE			
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	72.873.833.787.611	
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	»	23.775.295	
III — Conti vincolati investimenti all'estero	»	34.863.223.140	
IV — *Società costituende*	»	77.711.138.023	
V — Per debordo del massimale sugli impieghi	»	—	
VI — Altri	»	70.742.364.735	73.057.174.288.804
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	L.		8.722.499.995
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»		3.653.744.387.272
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO			
I — *Depositi in valuta estera*	L.	1.658.122.430	
II — Conti dell'estero in lire	»	107.358.069.596	109.016.192.026
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.		12.769.076.793.421
UFFICIO ITALIANO CAMBI			
— Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»		—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»		—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»		185.765.990.266
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)			
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.	37.458.463.367.678	
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»	1.200.795.276.401	
III — Svalutazione portafoglio	»	234.919.178 078	
IV — Oscillazione cambi	»	1.500.000.000.000	
V — Oscillazione titoli	»	2.726.577.160.914	
VI — Copertura perdite eventuali	»	2.403.185.000.000	
VII — Assicurazione danni	»	592.691.685.925	
VIII — Ricostruzione immobili	»	1.352.616.938.307	
IX — Rinnovamento impianti	»	296.250.000.000	
X — Imposte	»	719.673.298.241	
XI — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	2.471.620.000.000	
XII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	442.076.548	
XIII — Per indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»	78.167.821	50.957.312.149.913
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.		300.032.142.080
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	»		46.767.680.202
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»		100.200.692.152
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»		20.931.441.367
PARTITE VARIE			
I — Creditori diversi	L.	6.429.487.392	
II — Altre	»	2.520.324.160.276	2.526.753.647.668
RATEI	L.		113.656.884.255
RISCONTI	»		—
CAPITALE SOCIALE	»		300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»		476.146.707.178
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»		505.421.858.348
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»		1.304.000.000.000
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»		—
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»		5.266.751.084.453
	L.		195.396.958.287.741
CONTI D'ORDINE			
I — Depositanti di titoli e altri valori	L.	491.768.480.565.724	
II — Titoli e valori presso terzi	»	820.432.838.051	
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	861.960.997.503	
IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)	»	—	
V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)	»	1.140.000.000.000	
VI — Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)	»	1.744.500.000.000	
VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):			
— interni L. —			
— esteri » 1.744.500.000.000		1.744.500.000.000	
VIII — Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.	200.107.539.149	498.279.981.940.427
TOTALE . . .	L.		693.676.940.228.168

p. *Il ragioniere generale*: GIACUMBI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Tuscia di Viterbo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seguente facoltà per il gruppo di discipline sotto indicato:

Facoltà di lingue e letterature straniere moderne (posti n. 1):

gruppo di discipline n. 47 . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia - Servizio concorsi - 01100 Viterbo, scade il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Università medesima.

(4844)

Concorso a quattordici posti di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi quattordici posti di ricercatore universitario presso la seguente facoltà per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di lettere e filosofia (posti n. 14):

gruppo di discipline n. 23 posti 1
gruppo di discipline n. 26 » 1
gruppo di discipline n. 29 » 1
gruppo di discipline n. 30 » 2
gruppo di discipline n. 32 » 1
gruppo di discipline n. 38 » 1
gruppo di discipline n. 40 » 2
gruppo di discipline n. 44 » 1
gruppo di discipline n. 51 » 4

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università degli studi - Via Orazio Raimondo - 00173 Roma scade il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi, all'Università predetta.

(4846)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario (settore n. 56 - economia politica - borse n. 13).

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 23 marzo 1983, si svolgerà il giorno sottoindicato per il seguente settore di discipline:

Settore n. 56 - economia politica - borse n. 13.

Convocazione giorno 30 settembre 1985 alle ore 9,30, presso il Ministero della pubblica istruzione, sala conferenze - Viale Trastevere - Roma.

(4845)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Trani.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 1° dicembre 1984 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Trani;

Visto il decreto ministeriale in data 24 maggio 1985, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604, 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Trani, nell'ordine appresso indicato:

1) Piizzi Tommaso . . . . punti 129,932 su 174
2) Di Gregorio Filippo . . . . » 129,188 »
3) Inversi Domenico . . . . . » 126,756 »
4) Bove Romano . . . . . . » 121,004 »
5) Pavonelli Giuseppe . . . . . » 120,614 »
6) Castellaneta Nicola . . . . . » 120,158 »
7) Faillace Peppino . . . . . » 119,409 »
8) Muzzi Vitantonio . . . . . » 118,909 »
9) Giordano Giovanni . . . . . » 117,399 »
10) Aloi Enrico . . . . . » 116,570 »
11) Ciraulo Giorgio . . . . . . » 116,577 »
12) Rinaldi Giovanni (ammesso con riserva) . . . . » 116,494 »
13) Patriarca Mario . . . . . » 116,020 »
14) Tantimonaco Carmine . . . . » 115,818 »
15) Panebianco Antonio . . . . » 115,749 »
16) Nitti Gabriele . . . . . . » 115,439 »
17) Girardi Filippo . . . . . » 114,915 »
18) Rizzo Antonio . . . . . . » 114,489 »
19) Liotti Francesco . . . . . » 113,490 »
20) Tangredi Giuseppe . . . . . » 112,450 »
21) Quintino Carlo . . . . . » 112,448 »
22) Lo Savio Giovanni . . . . . » 111,623 »
23) Longo Libero . . . . . . » 111,241 »
24) Brocato Salvatore . . . . . » 111,105 »
25) Galassi Pier Luigi . . . . . » 110,979 »
26) Santoro Domenico . . . . . » 110,858 »
27) Scherillo Antonio . . . . . » 110,793 »
28) Santoro Pasquale . . . . . » 110,660 »
29) Barletta Cosimo . . . . . » 110,403 »
30) Esposito Elia . . . . . . » 110,187 »
31) Franco Nicolò . . . . . . » 109,958 »
32) Guerra Francesco . . . . . » 109,676 »
33) Criscuoli Matteo . . . . . » 109,483 »
34) Bascetta Michelangelo . . . . » 109,393 »
35) Fontanas Giovanni . . . . . » 109,250 »
36) Ugolotti Enrico . . . . . » 108,934 »
37) Rotondi Albino . . . . . » 108,560 »
38) Vista Carlo . . . . . . » 108,476 »
39) Altamura Pietro . . . . . » 108,466 »

40) Napoli Ettore . . punti 108,165 su 174
41) Nitti Nicola » 108,058 »
42) Mazzaracchio Giuseppe » 107,697 »
43) Nigri Mario » 105,444 »
44) Gullo Benedetto » 104,890 »
45) Nardone Luigi » 102,690 »
46) Bigoni Riccardo » 101,814 »
47) Dell'Utri Salvatore . » 99,668 »
48) Schiesaro Gianfranco » 99,319 »
49) Pescatore Antonio . » 98,166 »
50) D'apolito Vincenzo . » 97,077 »
51) Parla Angelo . » 94,368 »
52) Pesce Vito . . . . » 93,721 »
53) Ulloa Severino . . . » 92,111 »
54) Morlacco Vincenzo . . » 85,601 »
55) Vitale Antonio . . » 78,208 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1985

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(4634)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Rinvio del diario di esame del concorso pubblico, per esame-colloquio, a centosettanta posti di custode e guardia notturna nel ruolo del personale della carriera ausiliaria.

A causa dell'elevato numero di domande di ammissione pervenute, si comunica che la pubblicazione delle determinazioni del Ministero circa la convocazione dei concorrenti agli esami del concorso a centosettanta posti di custode e guardia notturna sarà effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 1985.

(4826)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a sedici posti nel profilo professionale di operaio qualificato per le esigenze del compartimento di Verona.

La prova scritta del pubblico concorso, a sedici posti di operaio qualificato, per le esigenze del compartimento di Verona (decreto ministeriale 9 febbraio 1985, n. 279), avrà luogo in Verona alle ore 8 del giorno 29 settembre 1985, nelle sedi di seguito indicate:

istituto tecnico statale per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere «L. Einaudi», via S. Giacomo, 13 (Borgo Roma);

liceo scientifico «G. Galilei», via S. Giacomo, 11 (Borgo Roma);

istituto tecnico statale comerciale «A. Pasoli», via G. Dalla Corte, 15 (Borgo Trieste);

istituto tecnico industriale commerciale «G. Marconi», via Segantini, 21.

(4856)

REGIONE TOSCANA

Concorso ad un posto di primario di medicina generale presso l'unità sanitaria locale n. 22

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 22, ad un posto di primario di medicina generale (con rapporto di lavoro a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa del personale dell'U.S.L. in Sansepolcro (Arezzo).

(4770)

Concorso a due posti di coadiutore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 24

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di coadiutore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 24.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa del personale dell'U.S.L. in Cortona (Arezzo).

(4777)

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 46

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 46, a:

un posto di coadiutore sanitario per area prevenzione e sanità pubblica addetto al servizio di igiene pubblica;

un posto di coadiutore sanitario per area prevenzione e sanità pubblica addetto al servizio di assistenta sanitaria di base;

un posto di assistente medico per area prevenzione e sanità pubblica addetto al servizio di igiene pubblica;

due posti di operatore professionale coordinatore - capo sala;

due posti di operatore professionale coordinatore - ostetrica;

un posto di operatore professionale coordinatore - vigile sanitario capo;

un posto di operatore professionale collaboratore - assistente sanitaria;

ventuno posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;

un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio;

un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia;

sette posti di operatore professionale collaboratore - terapisti della riabilitazione;

due posti di operatore professionale collaboratore - logopedisti;

un posto di operatore professionale collaboratore - vigile sanitario;

due posti di operatore tecnico - operaio specializzato autista;

un posto di operatore tecnico - operaio specializzato idraulico;

un posto di operatore tecnico - operaio specializzato elettricista;

quattro posti di agente tecnico - ausiliari socio-sanitari.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Santhià (Vercelli).

(4772)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 52

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 52, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di piediatria;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia;

un posto di assistente medico di pediatria;

tredici posti di operatore professionale di prima categoria - collaboratore (infermiere professionale);

un posto di operatore professionale di prima categoria - collaboratore (tecnico laboratorio medico);

un posto di operatore professionale di prima categoria - collaboratore (terapista della riabilitazione);

un posto di operatore professionale di seconda categoria (infermiere generico);

due posti di assistente tecnico (tecnico d'ambiente);

un posto di operatore tecnico (autista);

quattro posti di agente tecnico (ausiliario socio-sanitario);

due posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale della U.S.L. in Galliate (Novara).

(4771)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 62

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 62, a:

un posto di assistente di pediatria - ruolo sanitario - profilo professionale: medico - posizione funzionale: assistente divisione di pediatria;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia - ruolo: sanitario - profilo professionale: medico - posizione funzionale: assistente medico;

un posto di veterinario collaboratore - ruolo: sanitario - profilo professionale: medico veterinario - posizione funzionale: veterinario collaboratore - area funzionale: igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

quattro posti di ausiliario socio-sanitario - agente tecnico - ruolo: tecnico - profilo professionale: agente tecnico - posizione funzionale: agente tecnico;

un posto di operaio specializzato di lingeria - ruolo: tecnico - profilo professionale e posizione funzionale: operatore tecnico;

un posto di operaio qualificato di cucina - ruolo: tecnico - profilo e posizione funzionale: agente tecnico;

un posto di archivista dattilografo - ruolo: amministrativo - profilo professionale e posizione funzionale: coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale, ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Fossano (Cuneo).

(4773)

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 30

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 30, a:

un posto di primario di pediatria;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente medico di oculistica;

un posto di assistente medico del servizio di alcoologia e farmacodipendenza;

un posto di assistente medico di dermatologia;

un posto di assistente medico di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente medico di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di veterinario coadiutore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio per l'amministrazione del personale dell'U.S.L. in Rovigo.

(4775)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di primario ospedaliero, disciplina geriatria, presso l'unità sanitaria locale n. 30

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 30, ad un posto di primario ospedaliero a tempo pieno; ruolo sanitario, profilo professionale: medici, area funzionale: medicina; disciplina: geriatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale, ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Cento (Ferrara).

(4774)

REGIONE SICILIA

Concorso ad un posto di tecnico audiometrico presso il presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 43

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 43, ad un posto di tecnico audiometrico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Milazzo (Messina).

(4776)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1985, n. **14.**
Rendiconto I.R.P.E.T. - Esercizio finanziario 1983.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 13 *febbraio* 1985)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1985, n. **15.**
E.T.S.A.F. Rendiconto per l'esercizio finanziario 1982.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 13 *febbraio* 1985)

(*Omissis*).

(3998)

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1985, n. **16.**
Disciplina degli interventi in materia di formazione professionale.

(*Pubblicata nel suppl. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 27 *febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITÀ ED OGGETTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 1.
Finalità della formazione professionale

1. La regione Toscana, in attuazione degli articoli 3, 4, 35, 38 della Costituzione, degli articoli 3, 4, 5 dello Statuto e nell'ambito dei principi fissati dalla legislazione nazionale, disciplina con la presente legge le attività di formazione professionale, con esclusione di quella relativa agli operatori sanitari.

2. La formazione professionale, servizio di interesse pubblico, opera nel contesto della programmazione economico-sociale per contribuire a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta favorendo la crescita della cultura professionale e si qualifica come strumento collegato alla evoluzione dell'organizzazione del lavoro funzionale ad una politica attiva dell'impiego.

3. Gli interventi di formazione professionale sono conseguentemente finalizzati:

a) alla qualificazione e specializzazione, per l'inserimento nell'attività lavorativa, dei giovani che abbiano assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore o di laurea;

b) alla qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e specializzazione dei lavoratori dipendenti ad ogni livello tecnico-professionale;

c) alla qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e specializzazione dei lavoratori autonomi in relazione alla natura familiare, associativa o cooperativistica dell'impresa;

d) alla creazione delle condizioni per una autonoma scelta professionale dei giovani, e a favorire il reinserimento degli adulti e i processi di mobilità dei lavoratori occupati.

4. Gli interventi consistono nella istituzione, autorizzazione o riconoscimento di iniziative di formazione professionale organicamente progettate, nonché nello svolgimento di attività connesse di ricerca, sperimentazione ed orientamento professionale.

Art. 2.
Destinatari degli interventi

1. Agli interventi di formazione professionale sono ammessi tutti i cittadini italiani nonché gli stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle vigenti leggi. Nell'ammissione agli interventi è garantita la piena parità tra i sessi in attuazione della legge 9 febbraio 1977, n. 903.

2. La Regione favorisce la partecipazione da parte di invalidi e disabili alle iniziative di formazione professionale destinate alla generalità dei lavoratori, attuando gli opportuni adattamenti strutturali ed organizzativi in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali.

3. La Regione favorisce altresì, d'intesa con i competenti organi del Ministero di grazia e giustizia, la partecipazione dei detenuti alle iniziative di formazione professionale suddetta.

Art. 3.
Orientamento professionale

1. La Regione, in conformità alle finalità dello Statuto e in coerenza con gli obiettivi del programma regionale di sviluppo attua interventi di orientamento professionale finalizzati a offrire a tutti i cittadini un sistema informativo e a favorire le condizioni per una scelta professionale autonoma dei giovani, il reinserimento lavorativo degli adulti e la mobilità dei lavoratori occupati.

2. Gli interventi di orientamento professionale concernono:

a) la promozione di studi inerenti la realtà socio-economica territoriale al fine di acquisire dati generali e specifici relativi alle professionalità tenuto conto prevalentemente delle informazioni dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro;

b) la diffusione di informazioni quantitative e qualificative sul mercato del lavoro, in particolare all'interno delle occasioni formative e delle strutture di aggregazione sociale e della struttura produttiva.

3. La Regione potrà concordare con i consigli scolastici distrettuali attività di orientamento professionale coordinate con quelle di orientamento scolastico.

Titolo II

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 4.
Programma regionale per la formazione professionale
Contenuti

1. Il programma regionale per la formazione professionale è strumento di attuazione delle linee di programma regionale di sviluppo di cui all'art. 48 dello Statuto.

2. Il programma per la formazione si compone di due parti. La prima parte stabilisce:

a) gli obiettivi specifici da conseguire con le eventuali indicazioni di priorità relativamente al quadro territoriale e ai comparti economici;

b) gli indirizzi della programmazione didattica;

c) gli indirizzi per le attività di orientamento;

d) i criteri di formulazione dei progetti organici di formazione presentati dalle province, distinti in attività dirette o convenzionate, autorizzate e riconosciute, e delle iniziative di orientamento;

e) le indicazioni per lo sviluppo e l'adeguamento della dotazione di beni immobili e mobili per l'esercizio delle attività;

f) i criteri e le procedure finalizzate al controllo di gestione degli interventi.

3. La seconda parte contiene:

a) i progetti di attività di formazione, articolati territorialmente, riferiti alla quantità e caratteristiche dell'utenza, alle fasce di qualificazione e alle tipologie dei corsi, distinti in attività dirette o convenzionate, autorizzate e riconosciute;

b) i progetti di orientamento professionale;

c) la previsione di spesa per ciascun progetto della lettera a), distinta tra attività finanziate e autorizzate, e della lettera b), suddivisa per ogni soggetto che esercita funzioni in materia;

d) l'indicazione dei finanziamenti per la realizzazione di interventi urgenti e imprevedibili, finalizzati a specifiche occasioni di nuova occupazione o collegati a processi di riconversione o ristrutturazione aziendale.

4. Per quanto attiene ai progetti di attività di formazione in agricoltura il programma si armonizza con quello dei servizi di sviluppo agricolo di cui all'art. 9 della legge regionale n. 60 del 29 ottobre 1984.

5. Il programma è corredato dal consuntivo annuale delle attività realizzate e delle spese sostenute, nonché da apposita relazione illustrativa in funzione del controllo di gestione di cui all'art. 14.

Art. 5.

Programma regionale per la formazione professionale Procedimento di formazione

1. La giunta regionale elabora uno schema di programma che assume gli obiettivi e le strategie indicate dal programma regionale di sviluppo, con particolare riferimento alle esigenze di area e/o settore che richiedono un uso integrato delle risorse, e che utilizza i flussi informativi dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro. Lo schema di programma indica la distribuzione delle risorse per azioni, categorie di utenti e province.

2. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sottopone lo schema di programma entro il 28 febbraio all'esame delle province le quali devono far pervenire le loro osservazioni nonché le proposte di intervento elaborate per progetti entro il termine perentorio di 60 giorni, tenuto conto del parere delle AA.II. e delle CC.MM. presenti nel territorio di loro competenza nonché delle proposte presentate entro il 28 febbraio da altri soggetti per le attività da autorizzare e riconoscere: per i progetti formativi nel settore agricolo le province dovranno riferirsi al programma regionale dei servizi di sviluppo agricolo e ai piani zonali agricolo-forestali. Le province dovranno corredare ciascun progetto di apposita relazione tecnico-contabile nonché del consuntivo annuale dei progetti realizzati e della relazione illustrativa dei risultati della verifica di efficienza di cui al primo comma dell'art. 14. Le province si avvalgono inoltre dell'apporto consultivo delle organizzazioni sindacali e di categoria, nonché degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. La giunta regionale e le province, nella fase di elaborazione delle proposte di programma forniscono alle organizzazioni sindacali ed agli altri soggetti di cui al secondo comma del presente articolo, ai corrispondenti livelli territoriali, i dati di base relativi alle proposte stesse.

4. La giunta regionale, viste le osservazioni e le proposte delle province, e dopo aver acquisito il parere della commissione regionale per l'impiego, da esprimersi entro e non oltre il 31 maggio, definisce la proposta di programma con le modalità di cui all'art. 4 e la trasmette entro il 10 di giugno al consiglio regionale.

5. Entro il 31 luglio il consiglio regionale approva il programma, ripartisce le risorse per le attività gestite direttamente o convenzionate fra i soggetti di cui al primo comma dell'art. 6 e autorizza i progetti di cui all'art. 24 della legge n. 845/1978.

6. La giunta regionale, su proposte delle province, approva gli interventi di cui alla lettera d), terzo comma, art. 4, nei limiti di spesa non superiori al 10 per cento della somma complessivamente riservata e propone al consiglio l'approvazione di interventi per importi di spesa superiori. La giunta regionale comunica trimestralmente al consiglio regionale lo stato di attuazione del programma, compresi gli interventi di cui al presente comma.

7. Il programma regionale dispone per il periodo corrispondente a quello del bilancio pluriennale, assume come riferimento finanziario le sue disponibilità ed è soggetto ad approvazione annuale in funzione della scorrevolezza del bilancio stesso ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28.

Titolo III

ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DISCIPLINA DEI CORSI

Art. 6.

Attribuzione delle funzioni

1. Tutte le funzioni amministrative in materia di formazione professionale, ad eccezione di quelle di cui al comma successivo e di quelle riservate alla Regione, sono delegate ai comuni che le esercitano in forma associata mediante le associazioni intercomunali di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 37 e le comunità montane di cui all'art. 2, secondo comma, della legge regionale 12 giugno 1981, n. 52.

2. Le funzioni di cui all'art. 7, secondo comma, e quelle indicate all'art. 4, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1972, n. 10, sono esercitate dalle province.

Le province esercitano inoltre funzioni di:

a) supporto tecnico-didattico e organizzativo per l'attuazione del programma da parte delle associazioni intercomunali e delle comunità montane;

b) coordinamento delle iniziative di orientamento professionale;

c) verifica di efficienza di cui all'art. 14, primo comma.

Art. 7.

Corsi gestiti direttamente o in convenzione

1. Le associazioni intercomunali e le comunità montane provvedono all'attuazione del programma, realizzando i corsi programmati, direttamente o mediante convenzione.

2. Le associazioni intercomunali e le comunità montane, entro un mese dalla pubblicazione del programma nel Bollettino ufficiale della regione Toscana, trasmettono per l'approvazione alla provincia competente per territorio, che la comunica alla Regione, il dettaglio dell'articolazione dei corsi gestiti direttamente o in convenzione, con l'indicazione per ciascuno di essi dei seguenti elementi: tipologia, sede di svolgimento, qualifica, numero utenti, numero ore, previsione di spesa, modo di gestione; nonché l'articolazione delle attività di orientamento professionale.

3. Le associazioni intercomunali e le comunità montane, per la gestione diretta dei corsi, oltre alla utilizzazione delle strutture regionali e di quelle dei comuni compresi nelle rispettive aree territoriali, possono avvalersi, previa convenzione, del concorso integrativo:

a) di imprese o loro consorzi limitatamente alla realizzazione di periodi di tirocinio pratico e di sistemi di alternanza tra formazione e lavoro);

b) della scuola, dell'università, di istituzioni scientifiche di ricerca, di enti e organizzazioni con finalità di formazione professionale.

4. Le associazioni intercomunali e le comunità montane possono provvedere all'attuazione degli interventi programmati affidandone la realizzazione mediante convenzione ad enti che siano emanazione delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di enti e associazioni con finalità formative e sociali o di imprese e loro consorzi o del movimento cooperativo.

5. Per essere soggetti di convenzione gli enti di cui al quarto comma devono:

a) avere come fine la formazione professionale;

b) disporre di strutture, capacità organizzative e attrezzature idonee alla realizzazione dei corsi convenzionati;

c) non perseguire scopo di lucro;

d) applicare il contratto nazionale di lavoro di categoria per il personale dipendente;

e) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività oggetto di convenzione;

f) accettare il controllo dell'associazione intercomunale o della comunità montana, che può effettuarsi anche mediante ispezione, sul corretto utilizzo dei fondi erogati e sull'applicazione della convenzione.

6. Le convenzioni stipulate dalle AA.II. e CC.MM. di cui al precedente comma stabiliscono fra l'altro:

i corsi o le altre iniziative formative che saranno attuati dagli enti o dalle imprese;

le modalità di attuazione, la durata e il relativo finanziamento regionale;

e devono contenere la dichiarazione dell'ente di assoggettarsi alle norme previste alle lettere *d*), *e*), *f*) del precedente comma 5.

Le convenzioni debbono altresì prevedere che gli enti di formazione e le imprese impieghino le risorse esclusivamente per i fini per i quali sono attribuiti, li depositino su apposito conto bancario, ne diano rendiconto e restituiscano le eventuali somme non utilizzate, mantengano in efficienza i locali e le attrezzature delle sedi in cui si svolge l'attività di formazione e li dotino del personale necessario.

In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione l'ente pubblico, titolare della convenzione, previa diffida a regolarizzare entro congruo termine gli adempimenti dovuti, dichiara la risoluzione della convenzione, dispone la revoca dei finanziamenti, fatto salvo il risarcimento del danno.

7. Gli enti convenzionati possono avvalersi, previo assenso dell'associazione intercomunale o della comunità montana competente, del concorso di imprese o loro consorzi per la realizzazione di periodi di tirocinio pratico o di sistemi di alternanza formazione e lavoro.

Art. 8.

Corsi riconosciuti e assenso agli enti pubblici per lo svolgimento di attività volontaria di formazione

1. I corsi realizzati da soggetti diversi da quelli indicati al precedente art. 7, quarto comma, possono essere riconosciuti dalla Regione su proposta delle province purché conformi agli obiettivi della programmazione regionale.

2. I soggetti richiedenti il riconoscimento devono:

a) disporre di strutture, capacità organizzative ed attrezzature idonee per i corsi da riconoscere;

b) applicare gli indirizzi della programmazione didattica regionale per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi, i requisiti di ammissione degli allievi ed i requisiti del personale insegnante;

c) indicare l'ammontare della retta richiesta ad ogni allievo al fine di valutare la sua congruità rispetto ai costi medi degli interventi formativi pubblici dello stesso tipo;

d) accettare il controllo dell'associazione intercomunale o comunità montana, che puo effettuarsi anche mediante ispezione.

3. La richiesta di riconoscimento è presentata dai soggetti interessati alla provincia, che correda l'eventuale proposta alla Regione con le risultanze della istruttoria compiuta sull'esistenza delle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma.

4. Qualora, sulla base di una relazione dell'associazione intercomunale o della comunità montana, si rilevi il venir meno dei requisiti richiesti o irregolarità attinenti lo svolgimento delle attività il riconoscimento viene revocato con provvedimento motivato.

5. L'assenso agli enti pubblici per lo svolgimento di attività volontarie di formazione professionale, di cui all'art. 41, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è concesso dalla Regione su domanda degli enti interessati alle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*) del secondo comma.

6. I corsi di cui al presente articolo si concludono secondo le stesse modalità previste per i corsi gestiti direttamente o in convenzione.

Art. 9.

Programmazione didattica

1. Gli indirizzi della programmazione didattica devono contenere la tipologia, le fasce di durata, le modalità di svolgimento e di conclusione dei corsi nonché una proposta metodologica per la progettazione didattica degli stessi tale da consentire, in un ambito interdisciplinare, e nel rispetto della molteplicità degli indirizzi educativi, l'unitarietà tra contenuti tecnologici, scientifici e culturali.

2. La progettazione didattica del singolo corso deve conformarsi a criteri di polivalenza nell'ambito della fascia di mansioni interessata ed adattarsi alle diverse situazioni ed esigenze territoriali, tenendo conto dei livelli scolastici di partenza, dell'esperienza professionale degli allievi, nonché dei risultati della sperimentazione formativa effettuata.

Art. 10.

Rapporti con l'ordinamento scolastico statale

1. Per l'attuazione degli interventi compresi nel piano annuale le associazioni intercomunali e le comunità montane possono stipulare convenzioni con i competenti organi dello Stato ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Mediante analoghe convenzioni possono essere messe a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di tirocinio lavorativo e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

2. Le associazioni intercomunali e le comunità montane possono inoltre realizzare interventi, in accordo con i competenti organi scolastici, destinati agli allievi della scuola secondaria superiore e volti alla integrazione della preparazione professionale degli stessi.

Art. 11.

Prove finali e commissioni d'esame

1. Al termine dei corsi, per i quali gli indirizzi della programmazione didattica prevedono il rilascio di un attestato di qualifica, gli allievi sostengono un esame finale per l'accertamento dell'idoneità conseguita nel rispetto della lettera *a*) dell'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, di fronte ad una commissione composta da:

a) un rappresentante dell'associazione intercomunale che la presiede;

b) un rappresentante designato dall'ufficio provinciale del lavoro;

c) un rappresentante designato dal provveditorato agli studi;

d) gli insegnanti che hanno operato nel corso o nella struttura, designati dall'organo di gestione fino al massimo di tre, di cui almeno uno della materia maggiormente attinente alla qualifica;

e) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

f) un esperto in rappresentanza delle associazioni dei datori di lavoro del settore produttivo al quale appartiene la qualifica conferita al termine del corso;

g) un esperto designato dalle associazioni dei lavoratori autonomi o dalle organizzazioni della cooperazione o dalle organizzazioni professionali agricole, in caso di corsi rivolti prevalentemente a soggetti da queste rappresentati;

h) un rappresentante dell'ente gestore nel caso di corsi gestiti in convenzione o riconosciuti.

Nell'ipotesi di corsi istituiti dalla Regione nell'ambito delle competenze riservate, la giunta regionale provvede alla nomina della commissione, presieduta da un rappresentante della Regione stessa.

2. Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono un attestato rilasciato dalla Regione in base al quale gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale. Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.

3. Ai membri della commissione, eccezion fatta per i membri di cui al primo comma, lettere *d*) ed *h*), è attribuita un'indennità per ogni giornata di seduta nella misura fissata dal programma regionale della formazione professionale.

Ai membri della commissione, cui è attribuita l'indennità e che risiedono in comuni diversi da quello in cui ha svolgimento l'esame, spetta il trattamento di missione nella misura e secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale per i funzionari regionali inquadrati al livello dirigenziale; ai membri di cui al primo comma, lettera *d*), l'indennità di missione è dovuta nella misura e secondo le modalità dell'ordinamento di appartenenza.

Art. 12.

Diritto alla formazione

1 L'ammissione e la frequenza ai corsi e ad ogni altra attività formativa, ad eccezione dei corsi riconosciuti, è gratuita; ai partecipanti sono forniti tutti gli strumenti e materiali didattici necessari per lo svolgimento dell'attività formativa.

2. Ai frequentanti i corsi di formazione professionale, ad eccezione di quelli riconosciuti, sono erogati dalle associazioni intercomunali e dalle comunità montane, i servizi previsti per i frequentanti le scuole di istruzione secondaria superiore secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa regionale sul diritto allo studio.

Art. 13.

Competenze riservate alla Regione

1. Oltre a quanto già previsto da altre disposizioni della presente legge, sono riservate alla Regione le funzioni concernenti:

a) i rapporti con gli organi centrali e regionali dello Stato;

b) la presentazione alla Comunità economica europea, tramite il Ministero del lavoro, di progetti di formazione organicamente inseriti nel programma regionale per la formazione;

c) l'autorizzazione per la presentazione alla Comunità economica europea, tramite il Ministero del lavoro, di progetti di formazione elaborati da altri soggetti, ai sensi dell'art. 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, su proposta delle province avanzata dopo aver sentito le associazioni intercomunali e le comunità montane interessate;

d) la vigilanza amministrativo-contabile sull'attuazione dei progetti di cui alla lettera precedente, compreso il rilascio, su richiesta dei soggetti interessati, delle attestazioni previste dalla normativa della Comunità europea.

2. La Regione svolge direttamente, anche per mezzo di convenzioni con l'università, con altre istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche o private o con gli enti indicati al precedente art. 7, quarto comma:

a) iniziative di ricerca e documentazione nel rispetto delle competenze statali in particolare quelle connesse con le attività dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, anche al fine del controllo di efficacia degli interventi e progetti connessi alla politica attiva del lavoro;

b) corsi di tipo sperimentale o per particolari specializzazioni;

c) l'istituzione di borse di studio per la frequenza di corsi per particolari specializzazioni;

d) attività di aggiornamento per gli operatori della formazione professionale.

Art. 14.

Controllo di gestione

1. Ai fini delle verifiche di efficienza le associazioni intercomunali e le comunità montane trasmettono entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno alla giunta regionale e alla provincia interessata i prospetti di informazione statistica e contabile degli interventi effettuati, secondo i criteri e le procedure fissate dal programma regionale per la formazione professionale. Trascorso il termine di cui sopra su segnalazione della provincia competente, la Regione provvede a nominare a tal fine un commissario *ad acta* che acquisisce direttamente presso le AA.II. e le CC.MM. i dati necessari.

2. La Regione promuove iniziative volte a verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi del programma regionale secondo le metodologie indicate dal programma stesso. La verifica di efficacia è rivolta in particolare alla rilevazione e valutazione dei dati relativi agli sbocchi occupazionali degli allievi formati, in relazione ai loro elementi quantitativi, alla coerenza tra qualifiche e mansioni, ai processi di mobilità interaziendale e intersettoriale.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15.

Regolamento di attuazione

1. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al consiglio una proposta di regolamento di attuazione.

2. Il regolamento disciplina tra l'altro:

a) le modalità di accertamento della sussistenza dei requisiti necessari, i contenuti fondamentali, le modalità di finanziamento e le procedure per la rendicontazione contabile delle convenzioni;

b) le modalità di presentazione delle domande di riconoscimento dei corsi e dell'accertamento dei requisiti necessari;

c) i requisiti e le modalità di designazione dei componenti le commissioni d'esame finale nonché le caratteristiche degli attestati di qualifica e le modalità del loro rilascio;

d) le modalità per la presentazione delle richieste di autorizzazione di cui all'art. 13, primo comma, lettera *c*);

e) i contenuti fondamentali delle normative per la gestione dei corsi.

Art. 16.

Erogazione dei finanziamenti

1. L'erogazione dei fondi alle associazioni intercomunali e alle comunità montane è disposta dalla giunta regionale in relazione alle esigenze finanziarie connesse all'attuazione delle attività programmate, comprese quelle previste dalla lettera *d*), terzo comma, art. 4.

A tal fine il programma regionale per la formazione professionale stabilisce tempi e modalità per la comunicazione alla giunta regionale delle esigenze finanziarie stesse in relazione all'avvio e allo stato di avanzamento della realizzazione delle attività comprese nei piani di dettaglio. Con le stesse modalità di cui al secondo comma dell'art. 7, le associazioni intercomunali e le comunità montane comunicano alla provincia competente per territorio le variazioni da apportare agli elementi dei corsi indicati. Le province comunicano alla giunta regionale le variazioni approvate.

2. I fondi non utilizzati dalle associazioni intercomunali e dalle comunità montane nel corso dell'esercizio finanziario di erogazione devono essere impiegati prioritariamente nell'esercizio finanziario successivo. La Regione provvede all'erogazione occorrente per ciascuna associazione intercomunale e comunità montana per l'attuazione degli interventi programmati tenuto conto dei residui dell'esercizio precedente.

Art. 17.

Finanziamento degli interventi

1. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge, ivi compresi gli oneri finanziari aggiuntivi di funzionamento si provvede, per ciascun esercizio finanziario, con legge di bilancio.

Art. 18.

Abrogazioni

Sono abrogate le leggi regionali 15 novembre 1980, n. 86 e 7 settembre 1981, n. 67.

Art. 19.

Rinvio alla legge quadro nazionale

Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le norme contenute nella legge quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 21 febbraio 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 15 *gennaio* 1985 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 16 *febbraio* 1985.

(3999)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
- ◇ **CHIETI** Libreria MARZOLI Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA** Libreria VETRONE Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA** Libreria COSTANTINI Corso V. Emanuele, 146
- ◇ **TERAMO** Libreria BESSO Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
- ◇ **MATERA** Libreria MONTEMURRO Via del Corso, 1/3
- ◇ **POTENZA** Edicola PAGGI DORA ROSA Via Pretoria

CALABRIA
- ◇ **CATANZARO** Libreria G. MAURO Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA** Libreria DOMUS Via Monte Santo
- ◇ **REGGIO CALABRIA** Libreria S. LABATE Via Giudecca

CAMPANIA
- ◇ **AVELLINO** Libreria CESA Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO** LE FORCHE CAUDINE Piazza Roma, 4
- ◇ **CASERTA** Libreria CROCE Piazza Dante
- ◇ **SALERNO** Libreria INTERNAZIONALE Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
- ◇ **FERRARA** Libreria TADDEI Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ:** Libreria CAPPELLI Corso della Repubblica, 54; Libreria MODERNA Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA** Libreria LA GOLIARDICA Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA** Libreria FIACCADORI Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA** Tip. DEL MAINO Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA** Libreria LAVAGNA Via Cairoli, 1
- ◇ **REGGIO EMILIA** Libreria MODERNA Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA
- ◇ **GORIZIA** Libreria ANTONINI Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE** Libreria MINERVA Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE:** Libreria ITALO SVEVO Corso Italia, 9/F; Libreria TERGESTE s.a.s. Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE** Libreria BENEDETTI Via Mercatovecchio, 13; Libreria TARANTOLA Via V. Veneto, 20

LAZIO
- ◇ **FROSINONE** Libreria CATALDI Via Minghetti, 4/A
- ◇ **LATINA** Libreria LA FORENSE Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI** Libreria CENTRALE Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA:** Libreria CAMERA DEPUTATI Via Uffici del Vicario, 17; Libreria DEI CONGRESSI Viale Civiltà del Lavoro, 124; Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma Piazzale Clodio; Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA Via Santa Maria Maggiore, 121
- ◇ **VITERBO** Libreria BENEDETTI Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
- ◇ **IMPERIA** Libreria ORLICH Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA** Libreria DA MASSA CRISTINA Via Luigi Aragona, 49/A
- ◇ **SAVONA** Libreria MAUCCI Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA
- ◇ **BERGAMO** Libreria LORENZELLI Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA** Libreria QUERINIANA Via Trieste, 13
- ◇ **COMO** Libreria NANI Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA** Ditta I.C.A. Piazza Gallina, 3
- ◇ **MANTOVA** Libreria DI PELLEGRINI Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA** Libreria TICINUM Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO** Libreria ALESSO Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE** Libreria VERONI Piazza Giovine Italia

MARCHE
- ◇ **ANCONA** Libreria FOGOLA Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO:** Libreria MASSIMI Corso V. Emanuele, 23; Libreria PROPERI Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA:** Libreria MORICHETTA Piazza Annessione, 1; Libreria TOMASSETTI Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO** Libreria SEMPRUCCI Corso XI Settembre, 6

MOLISE
- ◇ **CAMPOBASSO** Libreria DI E.M. Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA** Libreria PATRIARCA Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
- ◇ **ALESSANDRIA:** Libreria BERTOLOTTI Corso Roma, 122; Libreria BOFFI Via dei Martiri, 31
- ◇ **ASTI** Ditta I.C.A. Via De Rolandis
- ◇ **CUNEO:** Casa Editrice ICAP Piazza D. Galimberti, 10; Libreria PASQUALE Via Roma, 64/D
- ◇ **NOVARA** GALLERIA DEL LIBRO Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO** Casa Editrice ICAP Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI** Ditta I.C.A. Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
- ◇ **BARI** Libreria ATHENA Via M. di Montrone, 86
- ◇ **BRINDISI** Libreria PIAZZO Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA** Libreria PATIERNO Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE:** Libreria FORENSE Via Monte Pasubio, 19/A; Libreria MILELLA Via Palmieri, 30
- ◇ **TARANTO** Libreria FUMAROLA Corso Italia, 229

SARDEGNA
- ◇ **CAGLIARI** Libreria DESSÍ Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO** Libreria EINAUDI EDITORE Via Veneto, 86
- ◇ **ORISTANO** Libreria SANNA GIUSEPPE Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI** MESSAGGERIE SARDE Piazza Castello, 10

SICILIA
- ◇ **AGRIGENTO** Libreria L'AZIENDA Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA** Libreria SCIASCIA Corso Umberto, 111
- ◇ **CATANIA:** Libreria ARLIA Via V. Emanuele, 60/62; Libreria GARGIULO Via F. Riso, 56/58; Libreria LA PAGLIA Via Etnea, 393/395
- ◇ **ENNA** Libreria BUSCEMI G. B. Piazza V. Emanuele
- ◇ **MESSINA** Libreria O.S.P.E. Piazza Cairoli, isol. 221
- ◇ **PALERMO:** Libreria FLACCOVIO DARIO Via Ausonia, 70/74; Libreria FLACCOVIO LICAF Piazza Don Bosco, 3; Libreria FLACCOVIO S.F. Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **RAGUSA** Libreria DANTE Piazza Libertà
- ◇ **SIRACUSA** Libreria CASA DEL LIBRO Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI** Libreria DE GREGORIO Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA
- ◇ **AREZZO** Libreria PELLEGRINI Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO** Libreria SIGNORELLI Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO** Editore BELFORTE Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA:** Libreria BARONI Via Fillungo, 43; Libreria Prof.le SESTANTE Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA CARRARA** Libreria VORTUS Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ **PISA** Libreria VALLERINI Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA** Libreria TURELLI Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA** Libreria TICCI Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE
- ◇ **BOLZANO** Libreria EUROPA Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO** Libreria DISERTORI Via Diaz, 11

UMBRIA
- ◇ **PERUGIA** Libreria SIMONELLI Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI** Libreria ALTEROCCA Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
- ◇ **AOSTA** Libreria MINERVA Via dei Tillier, 34

VENETO
- ◇ **BELLUNO** Libreria BENETTA Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA** Libreria ALL'ACCADEMIA Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO** Libreria PAVANELLO Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO** Libreria CANOVA Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA** Libreria GOLDONI Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA:** Libreria GHELFI & BARBATO Via Mazzini, 21; Libreria GIURIDICA Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA** Libreria GALLA Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)** Ag. Distr. Giornali LORENZANO G. Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA
- ◇ **ANGRI (Salerno)** Libreria AMATO ANTONIO Via dei Goti, 4
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)** Libreria RONDINELLA Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)** Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)** Libreria CRISCUOLO Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)** Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA
- ◇ **RIMINI (Forlì)** Libreria CAIMI DUE Via XXII Giugno, 3

LAZIO
- ◇ **SORA (Frosinone)** Libreria DI MICCO UMBERTO Via E. Zincone, 28

MARCHE
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)** Libreria ALBERTINI Via Risorgimento, 33

PIEMONTE
- ◇ **ALBA (Cuneo)** Casa Editrice ICAP Via V. Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA (Vercelli)** Libreria GIOVANNACCI Via Italia, 6

SARDEGNA
- ◇ **ALGHERO (Sassari)** Libreria LOBRANO Via Sassari

UMBRIA
- ◇ **FOLIGNO (Perugia)** Nuova Libreria LUNA Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali*:		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari*:		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221